



Appalti pubblici: in arrivo il Regolamento attuativo del Codice

Il testo, adeguato ai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, è all'esame del Consiglio Superiore LLPP

Con l'istituzione di una apposita commissione presieduta dall'ing. Giovanni Guglielmi, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha avviato l'esame del **Regolamento attuativo** del Codice dei contratti pubblici (**D.lgs. 163/2006**).

Il provvedimento è stato trasmesso il 6 novembre scorso al CSLPP dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo l'adeguamento al parere reso dal Consiglio di Stato, alle osservazioni della Corte dei conti ed alle disposizioni introdotte dal **terzo correttivo** al Codice.

Le modifiche al Regolamento dovute al secondo correttivo del Codice riguardano, tra le altre cose: le norme in materia di Durc, le misure volte ad attenuare i costi della qualificazione per le PMI, l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore, la revisione periodica delle categorie di qualificazione per i lavori pubblici, alcune norme in materia di SOA, le disposizioni volte ad assicurare la partecipazione di giovani professionisti ai concorsi di progettazione sotto soglia.

A seguito della emanazione del **terzo correttivo** del Codice, la bozza del Regolamento è stata ulteriormente modificata; ad esempio è stata resa facoltativa l'istituzione da parte delle stazioni appaltanti di un sistema dinamico di acquisizione (aste elettroniche).

Lo schema di regolamento è diviso in **sette parti**:

Parte I (Disposizioni comuni)

Contiene le disposizioni comuni (a lavori, servizi e forniture) con l'individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni.

Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari)

Riguarda la regolamentazione dei lavori nei settori ordinari, con un ordine degli argomenti che ricalca l'evoluzione temporale dell'opera: dall'individuazione del responsabile del procedimento (articoli 9 e 10) e dall'inserimento dell'opera nella programmazione (articoli da 11 a 13) alla progettazione e verifica del progetto (articoli da 14 a 59), all'esecuzione dei lavori (articoli da 147 a 177), alla contabilità (articoli da 181 a 214), fino al collaudo (articoli da 215 a 238). In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e quello di disciplina del sistema di qualificazione, il d.P.R. n. 34/2000.

Parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari)

È la parte dedicata ai servizi di architettura ed ingegneria e riguarda la procedimentalizzazione della gara per l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a 100.000 (articolo 266) e della gara informale per l'affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro (articolo 267). La prima prevede una valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quattro criteri: aspetti qualitativi dell'offerta; illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica; riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.





Per la gara informale, basata su elenchi aperti di operatori economici ovvero su indagini di mercato, si richiede il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.

Parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari)

In questa parte sono regolamentati i restanti servizi e le forniture e sono introdotti alcuni profili di rilevante innovatività, come: la disciplina della programmazione degli appalti di forniture e di servizi, prendendo a riferimento la normativa dei lavori pubblici; una disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del responsabile del procedimento (articolo 273); l'introduzione della finanza di progetto (articolo 278) per la quale si è previsto un adattamento della disciplina prevista per i lavori; la disciplina e le modalità di svolgimento dell'asta elettronica.

Parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali)

Definisce la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell'ambito dei settori speciali.

Parte VI (Contratti eseguiti all'estero)

Contiene le norme sui Contratti eseguiti all'estero che, per quanto riguarda i contratti di appalto relativi ai lavori in attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, erano precedentemente disciplinati dal titolo XIV del regolamento n. 554/1999.

Parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

Contiene le norme transitorie e le disposizioni abrogate.

Il Regolamento entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del Codice, ad esclusione delle disposizioni relative alle sanzioni alle imprese e alle SOA, che, in conformità alle specifiche disposizioni inserite nel medesimo articolo 253, comma 2, dal terzo decreto correttivo, entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del Regolamento.

Materiali edili, le terre da scavo non sono rifiuti

La nuova direttiva Ue distingue i sottoprodotti in base alla possibilità che siano riutilizzati

Nuove puntualizzazioni in materia di rifiuti dall'Unione Europea. Con **direttiva 2008/98/CE** del 19 novembre 2008, messa a punto da Parlamento e Consiglio europeo, Bruxelles ha fornito ulteriori chiarimenti agli stati membri, che devono così conformarsi a un sistema di gestione e riciclaggio integrato, basato su regole condivise.

La Direttiva mette in primo luogo a disposizione la definizione di rifiuto, inteso come la sostanza o l'oggetto di cui il detentore vuole disfarsi, non prevedendo una riutilizzazione diretta. Sono quindi espressamente esclusi dalla normativa comunitaria i materiali derivati da demolizioni, così come le rocce e le terre ottenute dai procedimenti di scavo.





Questa tipologia di materiali non può quindi essere classificata come rifiuto, posizione che è già costata all'Italia una condanna per la violazione della Direttiva 74/442/CE, confermata dalla sentenza C 194/2005 della Corte di Giustizia Europea.

L'Unione Europea esclude dall'ambito di applicazione della nuova normativa sui rifiuti i terreni, comprendendo anche i suoli contaminati e gli edifici collegati permanentemente al terreno. Non sono contemplati tra i rifiuti neanche i materiali naturali scavati durante il corso delle attività di costruzione se è certo il loro riutilizzo.

Restano fuori dalla Direttiva anche i materiali di risulta derivanti da prospezione, trattamento e ammasso di risorse minerali. Così come quelli generati dallo sfruttamento delle cave o dalle attività delle industrie estrattive.

In questi casi non si parlerà di rifiuti, ma di sottoprodotti. A patto che sia certo il loro riutilizzo, che le sostanze possano essere usate direttamente, senza ulteriori trattamenti, e che siano soddisfatti tutti i requisiti per la protezione della salute e dell'ambiente.

La Direttiva comunitaria tratta anche il caso dei rifiuti che cessano di essere tali se comunemente usati per scopi specifici. In questo caso il legislatore europeo richiede l'esistenza di una domanda di mercato per questo tipo di materiali, così come il rispetto della normativa vigente e dei valori limite per la presenza di sostanze inquinanti.

Nel caso in cui l'Unione Europea non fissi linee guida a riguardo gli Stati membri possono decidere autonomamente, nel rispetto delle leggi esistenti.

Fabrizio Cavagnoli



IPQ Tecnologie